

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

mazione di vivai, onde diffondere tutte le pianticelle nel modo *a*, piuttosto che nel modo *b*; bisognerà guardare che siano tali che, quando si tratterà del pascolo, nessuno possa andarvi se non nelle tali e tali altre condizioni.

E badiamo bene, o signori; perchè la conservazione dei boschi non è mica come quando uno dovesse chiamare il permesso per tagliare, o disboscare: io dico che queste prescrizioni di massima, perchè siano diffuse, incontreranno tali e tante difficoltà, che il mettere addirittura delle pene, e in certi casi gravissime, perchè si tratta nientemeno che sia a pagarsi la quantità di tre o quattro volte il valore delle piante, ma allora metteremo in rovina una grande quantità di proprietari, che assolutamente non possono conoscere queste prescrizioni di massima. Almeno questa è la mia opinione; se non si crede di adottarla, vedranno poi se gli effetti non saranno tanto funesti come nella mia coscienza positivamente credo.

CANCELLIERI, relatore. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e purchè resti ben inteso che, quando, invece del taglio, siansi adoperati altri mezzi di distruzione degli alberi, s'intendano ugualmente colpiti gli autori dalle sanzioni dell'articolo in discussione, la Giunta non insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 18:

« I privati proprietari, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle disposizioni di cui all'articolo 4 del Comitato forestale, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, e del danno commesso. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 19. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi, qualora avessero commesso il reato a proprio profitto. »

La Commissione a quest'articolo fa il seguente emendamento...

CANCELLIERI, relatore. La Commissione non insiste.

PRESIDENTE. Allora, nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo 19 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 20. Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando

costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore a due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

« La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo 20.

(È approvato.)

« Art. 21. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi, udito il parere del Consiglio di Stato. Le parti interessate potranno impugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

« Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore del proprietario. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo.

CANCELLIERI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CANCELLIERI, relatore. La Giunta, coerentemente ai suoi primitivi emendamenti, propone che si sostituiscano alle parole *udito il parere del Consiglio di Stato*, le seguenti: « nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge, » e che in fine dell'articolo alle parole *a favore del proprietario* si sostituiscano le seguenti: *a favore di chi di ragione*.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 21 rimane così concepito:

« Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

« Le parti interessate potranno impugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

« Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 22. Ove i reati di cui nella presente legge, per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse